SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale. (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Ardea (Roma) è stato sciolto;

Visto che, su ricorso proposto per l'annullamento del citato decreto, il Consiglio di Stato, IV sezione, con ordinanza n. 1310/1996 dell'8 ottobre 1996, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione e che, per l'effetto, quel consiglio comunale è stato reintegrato nelle proprie funzioni;

Considerato che, a causa delle dimissioni, efficaci ai sensi di legge, di dodici consiglieri su venti assegnati, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 3 maggio 1996 è annullato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 3.

Il rag. Rosa Mangini Badalì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 3 maggio 1996 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Su ricorso proposto dal sig. Daniele Santino Bosu ed altri per l'annullamento di quel decreto, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione 1ª, con ordinanza n. 2452/1996, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. La predetta ordinanza è stata riformata in sede d'appello dalla IV sezione del Consiglio di Stato che, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1996, ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, il consiglio comunale di Ardea (Roma) è stato reintegrato nelle proprie funzioni.

Successivamente, in data 10 ottobre 1996, dodici consiglieri su venti assegnati hanno rassegnato le proprie dimissioni, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11570/2138/95/Gab. del 12 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art 39, comma 1, letttera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1996, n 452, contestualmente abrogato

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Nel contempo, in presenza di possibili ostacoli di carattere giuridico legati all'esistenza del decreto del Presidente della Repubblica datato 3 maggio 1996, ancorchè cautelarmente privato della sua efficacia, si ritiene opportuno procedere all'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento medesimo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre l'autoannullamento del decreto del Presidente della Repubblica datato 3 maggio 1996 e, nel contempo, lo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rosa Mangini Badalì.

Roma, 13 novembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A8155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Carbognano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carbognano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carbognano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Coste è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carbognano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 settembre 1996, da otto membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5993/13-1/Gab. del 20 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carbognano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Coste.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Melissano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Melissano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melissano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Sonno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melissano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 settembre 1996, da dieci membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2273/13.1/Gab. del 24 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melissano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Sorino.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteviale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monteviale (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dieci consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteviale (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Marsilio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteviale (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1741/96 Gab. del 3 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteviale (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabio Marsilio.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Minerbe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Minerbe (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Ezio Cannavò;

Considerato che, in data 7 ottobre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Minerbe (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Minerbe (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ezio Cannavò.

Il citato amministratore, in data 7 ottobre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minerbe (Verona).

Roma, 13 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano della Sila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Spezzano della Sila (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano della Sila (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spezzano della Sila (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4245/13.4/Gab. del 2 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano della Sila (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Caraffa del Bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 settembre 1996, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1815/96/Gab. del 27 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosario Fusaro.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bosa (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bosa (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bosa (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 settembre 1996, da dieci membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 972/13.1 del 23 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n 452, contestualmente abrogato

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bosa (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Cocco.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A8463

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo relativo alla destinazione dell'importo ex art. 36, comma 6, del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato l'8 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CISNAL, RdB/CUB, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, UIL/Statali, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ..., scuola e università;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Ministeri» sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in particolare l'art. 12, comma 1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro i quali prevedono rispettivamente che «il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica», e che «le integrazioni del presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti»;

Visto il comma 6 dell'art. 36 del CCNL del comparto «Ministeri» sottoscritto il 16 maggio 1996, che prevede: «nell'ambito del fondo per la produttività collettività viene stanziato un importo pari a L. 72.000 annue lorde pro-capite, la cui destinazione verrà definita con accordo tra le parti entro il 1° dicembre 1995, anche in relazione alle proposte della commissione di cui al successivo art. 38.»;

Vista la lettera prot. n. 6286 dell'11 ottobre 1996 (pervenuta il 16 ottobre 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo relativo alla destinazione dell'importo ex art. 36, comma 6, del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato l'8 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CISNAL, RdB/CUB, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, UIL/Statali, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente alla «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato che: «... l'accordo non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quello stabilito con il CCNL, tenuto conto che i compensi previsti dall'accordo stesso fanno integralmente carico sul fondo per la produttività collettiva nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo.»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo aver acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo relativo alla destinazione dell'importo ex art. 36, comma 6, del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato l'8 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CISNAL, RdB/CUB, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, UIL/Statali, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 31 ottobre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 7

AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo sulla destinazione dell'importo ex art. 36, sesto comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato l'8 di ottobre 1996, il giorno 25 novembre 1996, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, RDB/CUB, CONFSAL, CONFEDIR, CIDA, UNIONQUADRI, USPPI, F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/STATALI, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL, UNSCP.

Al termine dei lavori le parti concordano il presente testo relativo alla destinazione dell'importo ex art. 36, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

COMPARTO MINISTERI

ACCORDO SULLA DESTINAZIONE DELL'IMPORTO EX ART 36, SESTO COMMA, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

Premessa.

Le parti,

Visto l'art. 36, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995;

Considerato che la commissione per la revisione dell'ordinamento, insediata ai sensi dell'art. 38 dello stesso CCNL, non è in grado di esprimere proposte in ordine alla destinazione dell'importo previsto dal predetto art. 36, comma 6, in quanto solo una parte delle amministrazioni ha risposto al questionario inviato dall'ARAN con la circolare del 21 dicembre 1995, n. 5506, per ottenere le valutazioni e i dati necessari ai fini dell'operatività della commissione per la revisione dell'ordinamento, anche relativamente ai criteri generali di impiego del beneficio contrattuale in argomento;

Ribadita la necessità di completare nel più breve tempo possibile l'acquisizione delle risposte al questionario da parte di tutte le amministrazioni;

Viste le relazioni ed i dati ricavabili dalle risposte al questionario finora pervenute da alcune amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di pervenire senza ulteriori ritardi alla definizione dell'intesa relativa alla destinazione dell'importo di cui alla citata norma contrattuale, onde consentire alle amministrazioni l'impiego delle disponibilità finanziarie a titolo assegnate per il 1995 e per il 1966;

Concordano quanto segue:

Art. 1.

1. Lo stanziamento determinato dalla somma di cui all'art. 36, comma 6, del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri, nell'ambito del fondo per la produttività collettiva di ciascuna amministrazione, per il 1995 e per il 1996, viene utilizzato anche per retribuire le eventuali situazioni di dipendenti che hanno svolto compiti diversi da quelli previsti dai profili professionali di appartenenza, salvo che non sia stato già speso.

2. La definizione dei criteri e dei parametri di individuazione dei dipendenti interessati in ciascuna amministrazione avverrà in sede di contrattazione nazionale decentrata sulla destinazione del fondo per la produttività collettiva di cui al predetto art. 36, configurando le relative fattispecie come «particolari posizioni di lavoro», tenendo conto, per le situazioni di dipendenti che hanno svolto compiti da quelli previsti dai profili professionali di appartenenza, anche dei risultati emersi dalla rilevazione conseguente alla circolare ARAN del 21 dicembre 1995, se completata con l'esame congiunto ivi previsto. Laddove opportuno, la contrattazione nazionale decentrata terrà conto delle situazioni derivanti da carenza di organico in sede locale.

3. Per il 1997, le parti si impegnano a ridisciplinare la materia di cui al presente accordo sulla base delle risposte al questionario da parte di tutte le amministrazioni e delle conseguenti proposte della commissione per la revisione dell'ordinamento, di cui all'art. 38 del contratto collettivo nazionale del lavoro.

96A8361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 1996, n. 635.

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: «Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;

Vista la citata direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991,

Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 25 febbraio 1993 relativa alla Carta europea d'arma da fuoco;

Visti gli articoli 31 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti gli articoli 46 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: «Norme in materia di armi per uso sportivo»;

Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, recante: «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi»;

Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, concernente modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, concernente l'esportazione temporanea, da parte delle persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del menzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/503.031.026 del 12 febbraio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata alle persone residenti in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, su modello conforme all'allegato *A* al presente regolamento.

2. All'atto del rilascio, il richiedente è tenuto a consegnare la ricevuta del versamento per l'importo di L. 3.400, quale costo della carta europea d'arma da fuoco.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le eventuali variazioni del costo della carta.

Art. 2.

1. La domanda per l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata dal titolare della carta europea d'arma da fuoco al questore competente per il luogo di residenza o di domicilio. Oltre alle generalità del richiedente e agli estremi della carta europea, essa deve contenere:

a) l'indicazione dell'arma o delle armi che il richiedente intende portare o trasportare nel viaggio;

b) l'indicazione della località dello Stato membro dell'Unione europea ove il richiedente intende recarsi e degli altri Stati membri che intende eventualmente attraversare;

c) la durata del viaggio, comunque non superiore a un anno.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la carta europea d'arma da fuoco, in originale, di cui il richiedente è titolare;

b) le autorizzazioni preventive, laddove richieste, dell'Autorità nazionale dello Stato o degli Stati membri dell'Unione europea di cui al comma 1, lettera *b)*, in originale o copia autentica, salvo che gli estremi delle autorizzazioni, in corso di validità, risultino già annotati nella carta;

c) il permesso di porto d'armi, o copia autentica dello stesso, salvo che gli estremi di tale documento, in corso di validità, risultino già annotati nella carta.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è annotata dal questore, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco ed abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio e a ritrasferire in Italia l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

Art. 3.

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale. Oltre alle generalità del richiedente e agli estremi della carta europea d'arma da fuoco, essa deve contenere:

a) l'indicazione della località ove il richiedente intende recarsi;

b) la data di arrivo in Italia e la durata del viaggio, comunque non superiore ad un anno;

c) i motivi per cui intende portare o trasportare l'arma durante il viaggio;

d) gli elementi identificativi dell'arma o delle armi portate o trasportate.

2. Alla domanda deve essere allegata, in originale, la carta europea rilasciata dallo Stato di residenza dell'interessato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è annotata, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco, sempre che si tratti di armi che possono essere portate o trasportate in Italia e nello Stato di residenza dell'interessato. Detta autorizzazione abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio in Italia e a ritrasferire nello Stato di residenza l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

4. Il richiedente è esonerato dall'obbligo di provare la capacità tecnica e di munirsi del certificato medico di idoneità previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, quando risulta titolare di apposita autorizzazione al porto d'armi rilasciata dallo Stato di residenza.

Art. 4.

1. La domanda della persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea per il rilascio del nulla osta all'acquisto in Italia di un'arma comune da sparo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata al questore competente per il luogo in cui detta persona è domiciliata in Italia. Oltre alle generalità complete del richiedente, essa deve contenere:

a) il tipo di arma che il richiedente intende acquistare;

b) i motivi dell'acquisto;

c) il periodo di permanenza nel territorio dello Stato.

2. Quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato di residenza dell'interessato prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati l'accordo preventivo all'acquisto medesimo nonché l'autorizzazione a trasferire l'arma nel territorio dello Stato di residenza, rilasciati dalla competente autorità nazionale del predetto Stato.

3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 non esonera l'interessato dagli obblighi previsti dalla legge italiana per la detenzione, il porto, il trasporto, il trasferimento verso un altro Stato e le altre attività concernenti l'arma acquistata.

4. Il venditore deve dare comunicazione della operazione compiuta all'ufficio di polizia del luogo ove essa è avvenuta, entro i quindici giorni successivi.

Art. 5.

1. La domanda per la concessione dell'accordo preventivo dell'autorità nazionale italiana, ai fini del rilascio, da parte della competente autorità nazionale dello Stato membro dell'Unione europea, dell'autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco in Italia o attraverso il territorio italiano, è inoltrata al questore competente per il luogo di destinazione, ovvero, se si tratta di transito, al questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

. 2. La domanda deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

3. L'accordo preventivo è concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

1. Al decreto ministeriale 5 giugno 1978, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — *1.* In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto Stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello Stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresì portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia è consentita, purché siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria»;

b) al primo comma dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il visto non è richiesto quando si tratta di residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, su cui sono annotate le armi portate al seguito».

2. Al decreto ministeriale 24 novembre 1978 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle armi destinate ad altri Stati membri dell'Unione europea»;

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta»;

c) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. — *1.* La licenza di cui all'articolo precedente non è richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta.

2. L'esportazione temporanea di cui al comma 1 è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 390

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante: «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno», così recita:

«Art. 9 *(Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:

a) istituire su richiesta dell'interessato la "carta europea d'arma da fuoco", quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere *c)* e *d)*;

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'art. 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157"».

— La direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 256/51 del 13 settembre 1991.

— Gli articoli 31, 32, 35, 38, 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così recitano:

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

«Art. 32. — Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000».

«Art. 35. — Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000».

«Art. 38. — Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico».

«Art. 42. — [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere].

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere].

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65».

«Art. 43. — Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

— Gli articoli 46, 48, 49 e 50 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così recitano:

«Art. 46. — Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere *a), b), c),* dell'art. 34 per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere *a), b), c),* dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere *a), b), c),* dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza».

«Art. 48. — La licenza di cui all'art. 31 della legge per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

Sulle domande di transito provvede il questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento».

«Art. 49. — È vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge».

«Art. 50. — L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al questore della provincia donde le armi sono spedite.

Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

L'avviso col visto deve accompagnare le armi».

«Art. 57. — L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia».

«Art. 58. — La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate».

— Il D.M. 5 giugno 1978 recante: «Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1979.

— Il D.M. 24 novembre 1978 concernente: «Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di personale residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 1° dicembre 1978.

— La legge 6 marzo 1987, n. 89, reca: «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino». L'art. 1 della citata legge così recita:

«Art. 1. — 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi».

— La legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: «Norme in materia di armi per uso sportivo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1986.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riportano qui di seguito gli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

«Art. 12 (*Esercizio dell'attività venatoria*). — 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera *d)*.

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

«Art. 13 (*Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*). — 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie».

«Art. 14 (*Gestione programmata della caccia*). — 1. Le regioni, con apposite norme, sentito le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiore a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e dei regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8 È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori,

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'art. 10, comma 8, lettera *h)*.

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, concernente: «Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 del D.Lgs. n. 527/1992 così recita:

«Art. 2. — 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.

2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti nel territorio dello Stato che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.

4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.

5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di versamento all'atto del rilascio».

Nota all'art 2:

— L'art. 4 del D.Lgs. n. 527/1992 così recita:

«Art. 4. — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, può essere autorizzato a trasferire in uno o più Stati membri delle Comunità europee, o attraverso uno o più di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorità nazionale dei predetti Stati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa è valida per la durata del viaggio».

Note all'art. 3:

— L'art. 5 del D.Lgs. n. 527/1992 così recita:

«Art. 5. — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorità dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorità italiana.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza.

3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa è sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attività».

— Per l'art. 1 della legge n. 89/1987 vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 6 del D.Lgs. n. 527/1992 così recita:

«Art. 6. — 1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio.

2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunità europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato al preventivo accordo della competente Autorità nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.

3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità nazionali dello Stato di residenza secondo le modalità e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo».

Note all'art. 5:

— L'art. 8 del D.Lgs. n. 527/1992 così recita:

«Art. 8. — 1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da uoco verso uno Stato membro delle Comunità europee, è subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.

2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:

a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;

c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

e) il mezzo di trasferimento;

f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri».

— Per l'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vedi nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il D.M. 5 giugno 1978, vedi nota alle premesse.

— Per il D.M. 24 novembre 1978, vedi nota alle premesse.

96G0659

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Marche e Toscana per il finanziamento di progetti immediatamente esecutivi in vari settori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 196232 del 16 ottobre 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 31.984.040.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 94-95-96-97 e 99 «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO D» (per L. 14.992.518.705) e numeri 137-138-139 e 142 «Ambiente Toscana - Umbria FIO C» (per l'importo arrotondato a L. 16.991.521.295) della delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato che per il sopracitato progetto «Ambiente Toscana Umbria - FIO C» della regione Toscana, è stata erogata la somma di L. 31.532.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 19.990.121.000 quale 1ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 67.401.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 15.878.479.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI pari a L. 16.991.521.295 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 15.878.479.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto anzidetto e si rende quindi disponibile l'importo di L. 1.113.042.295 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Ambiente Emilia-Romagna - Marche» della regione Marche è stata impegnata la somma di L. 67.575.675.240 relativo al finanziamento complessivo di L. 89.634.000.000 approvato dal CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 14.992.518.705 per l'ulteriore finanziamento del detto progetto;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la somma di L. 15.878.479.000 per la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto «Ambiente Toscana - Umbria FIO C» e di accantonare, per il momento, la somma resasi disponibile di L. 1.113.042.295;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.870.997.705 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 14.992.518.705 da devolvere a favore della regione Marche per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 94, 95, 96, 97 e 99 «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO D»;

l'importo di L. 15.878.479.000 da devolvere a favore della regione Toscana a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 137, 138, 139 e 142 «Ambiente Toscana - Umbria FIO C».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 30.870.997.705 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8488

DECRETO 6 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Campania, Umbria, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Piemonte e Sicilia per il finanziamento di progetti immediatamente esecutivi in vari settori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166076, del 15 luglio 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 26.986.663.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO 89: «Disinquinamento PO V - FIO H» numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della regione Piemonte (per L. 16.991.596.000) e «Disinquinamento PO V - FIO G» numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93 della regione Lombardia (per L. 9.995.067.000);

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323, del 20 giugno 1996, che consente di impegnare la spesa derivante da accordi internazionali;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i progetti numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93 a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE;

Atteso quindi, che la sopracitata somma di L. 9.995.067.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1989 immediatamente eseguibili;

Considerato che per i sopracitati progetti numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 è già stata erogata la somma complessiva di L. 41.972.700.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 39.979.991.270 quale prima e seconda tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 87.288.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.335.308.730;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 16.991.596.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.335.308.730 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 11.656.287.270 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessivamente resasi disponibile di L. 21.651.354.270 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti FIO 1989 non cofinanziati dalla BEI in più avanzato stato di esecuzione lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 26.986.663.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 5.335.308.730 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 «Disinquinamento PO V - FIO H»;

l'importo di L. 1.187.062.815 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 48 «Impianto irriguo Cellole»;

l'importo di L. 6.318.297.000 da devolvere a favore della regione Umbria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 147 «Compl. ed. Trinci di Foligno (Perugia)»;

l'importo di L. 3.497.164.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 163 «Tratt. ecol. R.S.U. Comprensorio di Verona»;

l'importo di L. 3.831.000.000 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 60 «Imp. ric. prod. compost. e R.D.F. Comune di Ostellato»;

l'importo di L. 3.610.400.000 da devolvere a favore della regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 42 «Tronco di collegamento Medio Savuto - Piano Lago»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere a favore della regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 115 «Centro interportuale merci di Novara - I lotto»;

l'importo di L. 679.700.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento dell'intervento «Trattamento terziario per abbattimento del COD» del progetto n. 136 - Depuratore biologico di Priolo;

l'importo di L. 68.500.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento dell'intervento «Adeguamento discarica per fanghi e rifiuti tossici» del progetto n. 136 - Depuratore biologico di Priolo;

l'importo di L. 87.300.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento dell'intervento «Modifiche impianto distribuzione aria» del progetto n. 136 - Depuratore biologico di Priolo;

l'importo di L. 105.700.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento dell'intervento «Collettore soda sulfurea» del progetto n. 136 - Depuratore biologico di Priolo;

l'importo di L. 1.266.230.455 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 151 «Treviso servizi (sedi stradali, autoparco e centro spedizionieri)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 26.986.663.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8489

DECRETO 6 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti a varie regioni interessate per l'esercizio 1996 e in conto residui 1995 per il finanziamento di progetti immediatamente esecutivi in vari settori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di L. 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visti i propri decreti ministeriali n. 016 del 16 giugno 1995 e n. 056 del 23 novembre 1995, con i quali, si rendono disponibili le somme di L. 5.648.000.000 e L. 2.362.227.900, derivanti da afflussi BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, da redistribuire ad altri progetti;

Visti i decreti del Ministro del tesoro n. 112690 del 22 febbraio 1995 e n. 188833 del 12 ottobre 1995 con i quali vengono recate al cap. 7090 variazioni in aumento, per l'esercizio 1995, di L. 32.983.586.000 e L. 7.995.967.000 relativamente ai progetti FIO 1986: «Acqua Piemonte II FIO D» (numeri 196, 197, 198, 199, 200 e 201), «Infrastrutture Lazio II FIO D» (numeri 140 e 141) e «Ambiente Centro Nord FIO H» (numeri 127, 130, 131, 132 e 134) cofinanziati dalla BEI;

Considerato che per i sopracitati progetti, a valere sui fondi statali già trasferiti su precedenti tranches BEI di finanziamento introitata in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, quindi, che le sopracitate somme si rendono integralmente disponibili per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1986 immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessivamente resasi disponibile di L. 48.989.780.900 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti FIO 1986 non cofinanziati dalla BEI in già avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 48.989.780.900 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 1.560.000.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 71 «Centro esposizione e congressi Val Vibrata»;

l'importo di L. 1.518.055.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. ex 20 «Recupero post sismico, restauro e valorizzazione del complesso monumentale di S. Leucio - Caserta»;

l'importo di L. 3.075.000.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 101 «Centro polifunzionale per servizi terziari: centro studi alberghieri, centro congressi, centro attività pubbliche sportive (Ischia)»;

l'importo di L. 2.380.000.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 105 «Impianti ecologici di Capri»;

l'importo di L. 2.585.000.000 da devolvere a favore della regione Molise a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 187 «Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli»;

l'importo di L. 18.323.000.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 222 «Completamento ospedale regionale di Messina in contrada Papardo»;

l'importo di L. 2.921.658.970 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 225 «Sistemazione idraulica delle aree in sinistra Birgi»;

l'importo di L. 2.360.000.000 da devolvere a favore della regione Toscana a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 233 «Progetto per l'irrigazione ed il riordino fondiario nelle aree dominate dal complesso Montedoglio-lotto funzionale della Val Tiberina, distretti irrigui 1, 2 e 3»;

l'importo di L. 13.196.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 246 «Progetto di impianto di trattamento e smaltimento con recupero dei rifiuti solidi urbani e fanghi del bacino di Venezia - I lotto (due linee di selezione automatica impianto ed incenerimento con esclusione della produzione di RDF)»;

l'importo di L. 1.071.066.930 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 263 «Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 48.989.780.900 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8490

DECRETO 8 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Campania per l'esercizio 1996 e in conto residui 1995 per il finanziamento di progetti immediatamente esecutivi in vari settori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 037, del 25 ottobre 1996, con il quale, a valere sull'importo resosi disponibile di L. 39.979.927.000, si redistribuiva la somma parziale di L. 17.631.430.270;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulla residua disponibilità di L. 22.348.496.730, l'importo di L. 20.067.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 54 della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 20.067.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 54 «Ammodernamento della linea tranviaria di Napoli».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 20.067.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8491

DECRETO 20 novembre 1996.

Impegno di somma a favore delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 1996 e in conto residui 1995 nell'ambito del finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ai sensi della quale la soprarichiamata quota variabile 1995, al netto degli stanziamenti annuali previste dalle leggi di settore, viene stabilita in lire 137 miliardi;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 41, del 23 febbraio 1995, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale disponeva che per alcune categorie gli stanziamenti iniziali iscritti nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996-1997, erano ridotti del 3% e pertanto la suddetta quota variabile risulta pari a lire 132,890 miliardi;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1995, con la quale vengono approvati i criteri di ripartizione della quota variabile 1995 proposti dalla conferenza Stato-regioni e determinate le quote spettanti alle regioni a statuto ordinario in applicazione degli stessi;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418, del 19 novembre 1996, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni della legge 8 agosto 1996, n. 425, autorizza, fra l'altro, l'assunzione dell'impegno della somma di lire 132,890 miliardi, nell'ambito delle disponibilità esistenti per il 1995;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della sopracitata disponibilità 1995, di lire 132,890 miliardi, secondo gli importi indicati dalla citata delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 132.890.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	9.784.292.030
Lombardia	13.256.309.060
Veneto	8.463.365.430
Liguria	4.797.860.560
Emilia-Romagna	7.893.533.110
Toscana	9.059.244.190
Umbria	4.383.775.320
Marche	4.597.063.770
Lazio	10.529.539.150
Abruzzo	5.891.412.370
Molise	4.586.698.350
Campania	17.553.440.100
Puglia	12.979.897.860
Basilicata	7.473.733.600
Calabria	11.639.835.100
Totale ...	132.890.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 132.890.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 132.890.000.000 graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8492

DECRETO 20 novembre 1996.

Impegno di somma a favore delle regioni in conto esercizio 1996 nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 947,256 miliardi, per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulla disponibilità di lire 1.353,223 miliardi;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996, dell'importo di lire 947,256 miliardi sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che la legge 8 agosto 1996, n. 419, «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e del bilancio delle aziende autonome per l'anno finanziario 1996», reca una variazione in diminuzione, in termini di cassa, di L. 4.000.000.000, sul capitolo 7095, per l'anno 1996, pertanto si provvederà all'erogazione, a favore delle regioni interessate, per quote ridotte proporzionalmente;

Vista la nota n. 5/2168, del 29 ottobre 1996, del Servizio centrale per le politiche di coesione, con il quale, tra l'altro, viene richiesto il trasferimento della somma complessiva di L. 813.930.000.000 a favore delle regioni, per gli interventi di propria competenza finalizzati nell'ambito del secondo e terzo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo, a valere sulla disponibilità di lire 947,256 miliardi, in conto 1996 e lire 16 milioni, in conto residui 1995;

Visto il proprio decreto n. 047 del 20 novembre 1996, con il quale è stata impegnata la somma di L. 16.000.000, in conto residui 1995, a favore della regione Calabria, come quota parte a valere sulla quota di L. 133.975.000.000, richiesta con la sopracitata nota n. 5/2168 del servizio centrale delle politiche di coesione con un residuo da trasferire di L. 133.959.000.000;

Vista la delibera CIPE del 19 ottobre 1993 con la quale, tra l'altro, sono stati revocati finanziamenti relativi ad interventi nella regione Puglia per gare non avviate e/o non perfezionate nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione;

Visto il punto 1, lettera *a)*, della sopracitata delibera CIPE 19 ottobre 1993, che ai fini del recupero delle somme anticipate, sulla base delle convenzioni stipulate per la realizzazione delle opere, specifica che ove i soggetti attuatori siano le regioni si provvederà in via compensativa in sede di erogazione a favore delle regioni delle risorse da destinare ai programmi regionali di sviluppo, ex lege n. 64/1986;

Ritenuto, di dover recuperare la somma di lire 1.250.000.000, revocata con la suddetta delibera CIPE 19 ottobre 1993, a valere sulla quota di L. 93.224.000.000 da trasferire, a favore della regione Puglia richiesta con la citata nota n. 5/2168 del servizio centrale delle politiche di coesione;

Visto il punto 3, dell'anzidetta delibera CIPE 19 ottobre 1993, il quale dispone che le risorse rinvenienti dalle revoche, di cui al sopracitato punto 1, sono acquisite alla programmazione, prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992, e pertanto l'importo di lire 1.250.000.000 viene versato in entrata al bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 3759;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, tra l'altro, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 947,256 miliardi sul capitolo 7095, in conto competenza 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 813.914.000.000, in conto esercizio 1996, secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 5/2168 del servizio centrale delle politiche di coesione, ridotte come sopra specificato per le regioni Calabria e Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 813.914.000.000, in conto esercizio 1996, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(Importi in lire)

Regioni ed altri soggetti	Destinazione dei finanziamenti	Impegni	Totale
Calabria	A.O.6.3 3° P.A.	52.545.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	81.414.000.000	133.959.000.000
Campania	A.O.6.3 3° P.A.	16.972.000.000	
	P.R.S. 2° P.A.	22.175.000.000	39.147.000.000
Lazio	A.O.6.3 3° P.A.	7.885.000.000	
	P.R.S. 2° P.A.	20.364.000.000	28.249.000.000
Abruzzo	A.O.6.3 3° P.A.	20.972.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	26.601.000.000	47.573.000.000
Basilicata	A.O.6.3 3° P.A.	25.039.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	59.871.000.000	84.910.000.000
Marche	P.R.S. 3° P.A.	1.090.000.000	1.090.000.000
Molise	A.O.6.3 3° P.A.	34.544.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	49.418.000.000	83.962.000.000
Puglia	A.O.6.3 3° P.A.	7.313.000.000	
	P.R.S. 2° P.A.	84.661.000.000	91.974.000.000
Sardegna	A.O.6.3 3° P.A.	149.389.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	97.211.000.000	246.600.000.000
Sicilia	A.O.6.3 3° P.A.	29.594.000.000	
	P.R.S. 3° P.A.	23.170.000.000	52.764.000.000
Toscana	P.R.S. 3° P.A.	2.436.000.000	2.436.000.000
Ministero del tesoro		1.250.000.000	1.250.000.000
Totale...			813.914.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 809.914.000.000 secondo le quote di seguito indicate:

Regioni ed altri soggetti	Importi da erogare
Calabria	133.299.642.625
Campania	38.954.315.200
Lazio	28.109.956.065
Abruzzo	47.338.841.725
Basilicata	84.492.065.895
Marche	1.084.634.930
Molise	83.548.732.030
Puglia	91.521.296.300
Sardegna	245.386.214.230
Sicilia	52.504.291.190
Toscana	2.424.009.810
Ministero del tesoro	1.250.000.000
Totale	809.914.000.000

Art. 3.

L'onere relativo di L. 813.914.000.000, graverà sul capitolo 7095 della spesa di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8493

DECRETO 20 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della regione Calabria in conto residui 1995 nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE del 24 giugno 1994 con la quale viene assegnata la somma di lire 700 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse ex lege n. 64/1986;

Vista la successiva delibera CIPE 27 aprile 1995 di assegnazione dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse ex lege n. 64/1986;

Visti i decreti ministeriali del Tesoro n. 101260, del 9 gennaio 1995 e n. 172131 del 4 settembre 1995, con i quali sono state apportate variazioni in aumento in termini di competenza e cassa, sul capitolo 7095 per l'importo complessivo di lire 900 miliardi in conto competenze 1995;

Visti i propri decreti n. 23 del 27 luglio 1995 e n. 63 del 24 novembre 1995, con i quali veniva impegnata la somma complessiva di L. 899.984.000.000, a valere sulla sopracitata disponibilità di lire 900 miliardi, con un residuo di lire 16 milioni;

Vista la nota n. 5/2168 del 29 ottobre 1996, del servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene richiesto il trasferimento favore della regione Calabria dell'importo complessivo di L. 133.975.000.000, per il finanziamento dei P.R.S., 3° P.A.A.;

Vista la nota UCA n. 15801/11/418, del 19 novembre 1996, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, l'assunzione degli impegni di spesa per l'importo di L. 16.000.000, sul capitolo 7095, in conto residui 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 16 milioni in conto residui 1995, come quota parte a favore della regione Calabria, a valere sulla sopracitata quota di L. 133.975.000.000;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 16.000.000, in conto residui 1995, a favore della regione Calabria.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 16.000.000 a favore della regione Calabria.

Art. 3.

L'onere relativo di lire 16 milioni graverà sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8494

DECRETO 21 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della contabilità speciale per le aree esterne al comune di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il titolo VIII della citata legge n. 219/1981 riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli;

Vista la propria delibera 30 marzo 1989 con la quale è stato individuato un funzionario incaricato della ultimazione delle opere in corso riguardanti il predetto programma;

Vista la delidera CIPE 12 settembre 1989 con la quale è stata assegnata, per le finalità di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/1981, la somma di lire 2.800 miliardi e le altre delibere CIPE del 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992 e 20 novembre 1992 che assegnano ulteriori risorse finanziarie per complessive lire 1.690 miliardi;

Considerato che la delibera CIPE 8 agosto 1996 assegna l'ultima tranche di risorse finanziarie di lire 24,6 miliardi come saldo del citato complessivo importo di lire 1.690 miliardi, di cui al titolo VIII della predetta legge n. 219/1981, alla contabilità speciale per le aree esterne al comune di Napoli;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge del 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica», che consente di impegnare le somme per oneri derivanti da calamità naturali;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996 che istituisce il cap. 7098 per il completanento degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare il sopracitato importo di lire 24,6 miliardi in conto esercizio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 24.600.000.000 è impegnata, per il 1996, ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981, a favore della contabilità speciale per le aree esterne al comune di Napoli.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di cui al precedente art.1, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Napoli sulla contabilità speciale n. 1401/1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 24.600.000.000 graverà sul cap. 7098 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8495

DECRETO 21 novembre 1996.

Impegno di somma a favore del commissario delegato prefetto di Bari per interventi atti a fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 947,256 miliardi. per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulla disponibilità di lire 1.353,223 miliardi;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 947,256 miliardi sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto il proprio decreto n. 48 del 20 novembre 1996, con il quale sul complessivo importo di lire 947,256 miliardi sul cap. 7095, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è stato impegnato l'importo di lire 813,914 miliardi per il trasferimento delle risorse a favore delle regioni meridionali per gli interventi finalizzati nell'ambito del 2° e 3° piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo, con una residua disponibilità di lire 133,342 miliardi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, con la quale si dispongono «Immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio economico ambientale determinatosi nella regione Puglia»;

Visto l'art. 1 della sopracitata ordinanza, in cui viene individuata la figura del commissario delegato in quella del prefetto di Bari;

Visto l'art. 5 della citata ordinanza, secondo il quale il commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie comprese quelle attribuite sui fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione della giunta regionale Puglia n. 3451, del 27 luglio 1995 con la quale si delibera di accordare l'intesa del Governo regionale al primo stralcio di programma predisposto dal commissario delegato;

Vista l'ordinanza 27 giugno 1996 «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico ambientale nella regione Puglia prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1996 (ord. 2450)» ed in particolare l'art. 3 che delega il prefetto di Bari al completamento parziale dell'incarico della realizzazione del programma di interventi di cui all'ordinanza 8 novembre 1994;

Vista la nota indirizzata al prefetto di Bari - commissario delegato - n. 193-2 del 16 gennaio 1995, della Banca d'Italia - Tesoreria provinciale di Bari, con la quale viene comunicata l'istituzione dell'apposita contabilità speciale recante il numero di codice 1683;

Vista la nota n. 5/2168 del 29 ottobre 1996 del servizio centrale delle politiche di coesione con la quale viene richiesto il trasferimento delle risorse a favore del prefetto di Bari per le finalità sopra esposte;

Visto il proprio decreto n. 63/1995 con il quale sono state accreditate già L. 33.996.000.000, costituente una prima trance di finanziamenti, sull'indicato conto della tesoreria provinciale di Bari;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 947,256 miliardi sul capitolo 7095, in conto competenza 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 133.342.000.000, a valere sulla sopracitata disponibilità, secondo le quote indicate nella nota n. 5/2168 del 29 ottobre 1996, del servizio centrale delle politiche di coesione, a favore del commissario delegato ai sensi delle sopracitate ordinanze;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 133.342.000.000 per l'esercizio 1996, a favore del commissario delegato prefetto di Bari, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma sopra indicata nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8496

DECRETO 22 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della cooperativa «Sardegna centrale» per la realizzazione di quindici alloggi nel comune di Orani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4815 del 21 giugno 1989, con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di quindici alloggi nel comune di Orani (Nuoro) con costo totale di L. 1.059.400.000 ed ha determinato, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 847.520.000, pari all'80% del costo totale, mentre ha disposto l'accantonamento, al «fondo globale aumento costi», dell'importo residuo di L. 211.880.000;

Vista la disposizione n. 36 del 25 luglio 1989, con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, in ventuno mesi dalla data della disposizione stessa il periodo per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 55 del 14 maggio 1992, con la quale il citato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Viste le erogazioni disposte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per i seguenti importi, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

L. 423.760.000, pari al 50% del contributo, liquidate a seguito dell'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

L. 254.256.000, pari al 30% del contributo stesso, liquidate a seguito del raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori e sulle quali è stato recuperato l'onorario spettante al professionista incaricato della relativa verifica;

L. 20.405.200, liquidate a titolo di lievitazione costi a metà lavori;

Visto il proprio decreto direttoriale 29 novembre 1995, con il quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dell'ultimazione dei lavori, avvenuta il 30 dicembre 1993, ha disposto il pagamento, a favore della citata Cooperativa, della somma di L. 84.752.000, quale importo lordo equivalente al 10% del contributo da erogare;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,137 mld a valere sulla disponibilità di lire 354,482 mld;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le attribuzioni residue trasferite a questo Ministero e riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto direttoriale 23 luglio 1996 con il quale il dott. Alberto Rossi, nato ad Agrigento il 23 settembre 1934, è stato incaricato di provvedere agli atti di accertamento finale riguardanti l'intervento in questione;

Visto il proprio decreto direttoriale 21 novembre 1996, con cui, a seguito dell'approvazione delle risultanze del sopralluogo finale avvenuto nei giorni 16 e 17 settembre 1996 e della quantificazione definitiva del quadro finanziario, viene riconosciuto alla cooperativa in questione l'ulteriore contributo di L. 43.314.800, a titolo di lievitazione costi maturata a fine intervento e calcolata al netto della riduzione di oneri per urbanizzazioni primarie e suolo derivanti dalla minor superficie edificatoria utilizzata;

Vista la parcella in data 18 settembre 1996 e dell'importo lordo di L. 1.230.840, presentata dal dottor Alberto Rossi a seguito del citato accertamento di regolare esecuzione delle opere concernenti l'insediamento abitativo in questione;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione d'impegni di spesa per l'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097, in conto competenza 1996;

Considerato che sull'importo da liquidare alla Cooperativa in argomento occorre applicare la ritenuta d'acconto del 4% di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, pari ad un importo di L. 5.122.670;

Considerato, inoltre, che il compenso da corrispondere all'accertatore è, a termini del regolamento tecnico sottoscritto dalla Cooperativa, a carico della Cooperativa stessa e che su tale compenso dev'essere applicata la ritenuta d'acconto del 19%, pari ad un importo di L. 233.860;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di L. 128.066.800 di cui L. 84.752.000 quale quota residua del contributo originario e L. 43.314.800 quale ulteriore contributo di cui al citato decreto direttoriale 21 novembre 1996, da erogare come di seguito specificato:

L. 121.713.290 a favore della Cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 996.980 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 5.356.530 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della Cooperativa, pari a L. 5.122.670, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 233.860;

Decreta:

Art. 1.

A chiusura dell'intervento di cui alla deliberazione n. 4815/1989 citata in premessa, è autorizzato l'impegno della somma complessiva di L. 128.066.800, così ripartita:

L. 121.713.290 a favore della Cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 996.980 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 5.356.530 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della Cooperativa, pari a L. 5.122.670, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 233.860.

Art. 2.

Sono autorizzati i pagamenti delle somme di cui al precedente art. 1 a favore dei soggetti indicati a fianco di ciascuna di esse.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul Cap. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8497

DECRETO 22 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della cooperativa «Sardegna centrale» per la realizzazione di sei alloggi nel comune di Ottana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4218 del 30 maggio 1989 con la quale il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di sei alloggi nel comune di Ottana (Nuoro) con costo totale di L. 396.000.000 ed ha determinato, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 316.800.000, pari all'80% del costo totale, mentre ha disposto l'accantonamento, al «fondo globale aumento costi», dell'importo residuo di L. 79.200.000;

Vista la disposizione n. 34 del 6 luglio 1989, con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, in ventuno mesi dalla data della disposizione stessa il periodo per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 53 del 14 maggio 1992, con la quale il citato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Vista l'ulteriore disposizione n. 104 del 24 settembre 1993, con la quale il suddetto responsabile della gestione separata ha disposto l'ulteriore proroga del termine di realizzazione dell'intervento al 30 giugno 1994, ribadendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Vista la nota n. 4776 del 13 settembre 1993, con la quale il commissario liquidatore dell'Agenzia ha conferito al dott. Alberto Rossi l'incarico di accertamento in corso d'opera e finale delle opere di cui al progetto in questione;

Vista l'erogazione di L. 158.400.000, disposta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e pari al 50% del contributo, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il proprio decreto direttoriale 29 novembre 1995, con il quale questa amministrazione, a seguito della verifica dell'ultimazione dei lavori, avvenuta il 28 giugno 1994, ha disposto il pagamento, a favore della citata Cooperativa, della somma di L. 126.720.000, quale importo lordo equivalente alle successive quote del 30% e del 10% del contributo da erogare;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,137 miliardi a valere sulla disponibilità di lire 354,482 miliardi;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le attribuzioni residue trasferite a questo Ministero e riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la parcella in data 4 maggio 1996 e dell'importo lordo di L. 1.025.130, presentata dal dr. Alberto Rossi a seguito del citato accertamento di regolare esecuzione delle opere concernenti l'insediamento abitativo in questione;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3. comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione d'impegni di spesa per l'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097, in conto competenza 1996;

Visto il proprio decreto ministeriale 21 novembre 1996, con cui, a seguito dell'approvazione delle risultanze del sopralluogo finale avvenuto nei giorni 2 e 3 maggio 1996 e della quantificazione definitiva del quadro finanziario, viene riconosciuto alla Cooperativa in questione l'ulteriore contributo di L. 29.680.000, a titolo di lievitazione costi maturata a fine intervento e calcolata al netto della riduzione di oneri per suolo, derivanti dalla minor superficie edificatoria utilizzata;

Considerato che sull'importo da liquidare alla Cooperativa in argomento occorre applicare la ritenuta d'acconto del 4% di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, pari ad un importo di L. 2.454.400;

Considerato, inoltre, che il compenso da corrispondere all'accertatore è a termini del regolamento tecnico sottoscritto dalla Cooperativa, a carico della Cooperativa stessa e che su tale compenso dev'essere applicata la ritenuta d'acconto del 19%, pari ad un importo di L. 194.775;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di L. 61.360.000, di cui L. 31.680.000 quale quota residua del contributo originario e L. 29.680.000 quale ulteriore contributo di cui al citato decreto direttoriale 21 novembre 1996, da erogare come di seguito specificato:

L. 57.880.470 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 830.355 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 2.649.175 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della Cooperativa, pari a L. 2.454.400, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 194.775;

Decreta:

Art. 1.

A chiusura dell'intervento di cui alla deliberazione n. 4218/1989 citata in premessa, è autorizzato l'impegno della somma complessiva di L. 61.360.000, così ripartita:

L. 57.880.470 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 830.355 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 2.649.175 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della Cooperativa, pari a L. 2.454.400, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 194.775.

Art. 2.

Sono autorizzati i pagamenti delle somme di cui al precedente art. 1 a favore dei soggetti indicati a fianco di ciascuna di esse.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8498

DECRETO 22 novembre 1996.

Impegno di somma a favore dell'Istituto per la produzione industriale per le finalità relative al progetto «Centro servizi Val Vibrata».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551 per il 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 1993 in particolare l'art. 1, comma 1 in merito alle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica in ordine all'attuazione dei programmi cofinanziati dalla CEE;

Vista la nota n. 1/6279 del 28 novembre 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica che identifica quale amministrazione competente il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. 1/6734 del 20 dicembre 1995 del Ministro del bilancio e della programmazione economica che individua le risorse da reperire in sede CIPE;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 37804 del 1° marzo 1996 per la segreteria CIPE che esprime parere favorevole allo storno delle risorse a favore del Ministero del bilancio, quale competente amministrazione;

Vista la nota n. 5/689/R del 16 aprile 1996 del servizio delle politiche di coesione in ordine all'*iter* per l'erogazione del saldo relativo al progetto «Val Vibrata»;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,157 miliardi, per le residue attribuzioni al Ministero del bilancio riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota del Servizio per le politiche di coesione del 18 giugno 1994, n. 5/1186/R che autorizza l'erogazione a saldo di L. 8.538.882.774 a favore dell'I.P.I. quale responsabile del progetto «Centro servizi Val Vibrata»;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323, del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 248,376 miliardi sul capitolo n. 7097, in conto competenza 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 8.538.882.774 a favore dell'Istituto per la produzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 8.538.882.774 per l'esercizio 1996 a favore dell'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma sopra indicata nell'art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. n. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8499

DECRETO 22 novembre 1996.

Impegno di somma a favore della cooperativa «Sardegna centrale» per la realizzazione di tre alloggi nel comune di Ottana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 6723 del 14 settembre 1989 con la quale il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di tre alloggi nel comune di Ottana (Nuoro) con costo totale di L. 198.000.000 ed ha determinato, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 158.400.000, pari all'80% del costo totale, mentre ha disposto l'accantonamento, al «fondo globale aumento costi», dell'importo residuo di L. 39.600.000;

Vista la disposizione n. 37 del 29 settembre 1989, con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta agenzia ha individuato, all'art. 3, in ventuno mesi dalla data della disposizione stessa il periodo per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 54 del 14 maggio 1992, con la quale il citato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Vista la nota n. 4777 del 13 settembre 1993, con la quale è stato affidato al dott. Alberto Rossi l'incarico di provvedere all'accertamento di regolare esecuzione, in corso d'opera e finale, dell'insediamento abitativo in questione;

Vista la successiva disposizione n. 105 del 24 settembre 1993, con cui il commissario liquidatore dell'agenzia ha disposto l'ulteriore proroga al 30 giugno 1994 del termine individuato con la suddetta disposizione, confermando che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Visto il pagamento di L. 79.200.000, disposto dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e pari al 50% del contributo, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visti i propri decreti direttoriali 29 novembre 1995 e 29 dicembre 1995, con i quali, a seguito della verifica dell'ultimazione dei lavori, avvenuta il 28 giugno 1994, è stato disposto l'impegno e pagamento della somma complessiva di L. 63.360.000, quale importo lordo equivalente alle successive quote del 30% e del 10% del contributo spettante alla cooperativa in questione;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,137 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 354,482 miliardi;

Visto il decreto del ministero del tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo n. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le attribuzioni residue trasferite a questo Ministero e riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto direttoriale 21 novembre 1996, con cui, a seguito dell'approvazione delle risultanze del sopralluogo finale avvenuto nei giorni 2 e 3 maggio 1996 e della quantificazione definitiva del quadro finanziario, viene riconosciuto alla cooperativa in questione l'ulteriore contributo di L. 17.840.000, a titolo di lievitazione costi maturata nel corso dell'intervento;

Vista la parcella in data 4 maggio 1996 e dell'importo lordo di L. 722.953, presentata dal dott. Alberto Rossi a seguito del citato accertamento di regolare esecuzione delle opere concernenti l'insediamento abitativo in questione;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione d'impegni di spesa per l'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo n. 7097, in conto competenza 1996;

Considerato che sull'importo da liquidare alla cooperativa in argomento occorre applicare la ritenuta d'acconto del 4% di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, pari ad un importo di L. 1.347.200;

Considerato, inoltre, che il compenso da corrispondere all'accertatore e, a termini del regolamento tecnico sottoscritto dalla cooperativa, a carico della cooperativa stessa e che su tale compenso dev'essere applicata la ritenuta d'acconto del 19%, pari ad un importo di L. 137.363;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di L. 33.680.000, di cui L. 15.840.000 quale quota residua del contributo originario e L. 17.840.000 quale ulteriore contributo di cui al citato decreto direttoriale 21 novembre 1996, da erogare come di seguito specificato:

L. 31.609.845 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto arrotondato dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 585.590 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 1.484.565 a favore dell'erario dello Stato, quale somma arrotondata della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 1.347.200, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 137.363;

Decreta:

Art. 1.

A chiusura dell'intervento di cui alla deliberazione n. 6723/1989 citata in premessa, è autorizzato l'impegno della somma complessiva di L. 33.680.000, così ripartita:

L. 31.609.845 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto arrotondato dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 585.590 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 1.484.565 a favore dell'erario dello Stato, quale somma arrotondata della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 1.347.200, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 137.363.

Art. 2.

Sono autorizzati i pagamenti delle somme di cui al precedente art. 1 a favore dei soggetti indicati a fianco di ciascuna di esse.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. n. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8500

DECRETO 29 novembre 1996.

Impegno della somma di lire 145,5 miliardi, in conto residui 1995, a favore del Ministero del tesoro, capo VI, cap. 1023, art. 1, della regione Lombardia ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 1, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la delibera 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socioeconomico della Valtellina;

Visto il comma 6 dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990, con il quale è stabilito che la quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 11 della medesima legge debba affluire all'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la nota n. 32089 del 21 ottobre 1996 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di lire 145,5 miliardi per l'esercizio 1995 di cui lire 18 miliardi per le finalità di cui al citato art. 11 della legge n. 102/1990 e lire 127,5 miliardi per l'attuazione del piano di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo della Valtellina;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'anno 1996;

Vista la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1995, la disponibilità di lire 18 miliardi a favore del Ministero del tesoro, capo VI, cap. 1023, art. 1 e la disponibilità di lire 127,5 miliardi a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 145,5 miliardi è impegnata come di seguito specificato: la somma di lire 18 miliardi a favore del Ministero del tesoro, capo VI, cap. 1023, art. 1, per le finalità esposte in premessa e quella di lire 127,5 miliardi a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di lire 145,5 miliardi cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere di 145,5 miliardi graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A8501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 7 febbraio 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Soc. coop. «Agricola Santo Stefano» a r.l., con sede in Masullas (Oristano), costituita per rogito notaio Carlo Passino in data 28 aprile 1976, repertorio 67525, registro società 1598, tribunale di Oristano, n. BUSC 456/145684;

2) Soc. coop. «Agricola Ortofrutticola di Solarussa» a r.l., con sede in Solarussa (Oristano), costituita per rogito notaio Michele Davino in data 28 gennaio 1974, repertorio 61953, registro società 1422, tribunale di Oristano, n. BUSC 394/135109;

3) Soc. coop. «Giovanile Fordongianese» a r.l., con sede in Fordongianus (Oristano), costituita per rogito notaio Michele Davino in data 6 novembre 1984, repertorio 104735, registro società 2718, tribunale di Oristano, n. BUSC 783/208261.

Oristano, 27 novembre 1996

Il direttore reggente: ECCA

96A8482

DECRETO 3 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Venere a r.l., in San Giovanni Rotondo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Venere a r.l. con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 28 giugno 1982, repertorio n. 235; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5743; B.U.S.C. posizione n. 2720/193718, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 3 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8477

DECRETO 3 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Il Sorriso a r.l., in San Giovanni Rotondo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Sorriso a r.l., con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 22 marzo 1982, repertorio n. 130; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5606; B.U.S.C. posizione n. 2656/190645, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 3 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8478

DECRETO 4 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Atesina, in Bussolengo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Atesina, con sede in lungo Monte Graziani, 1 - Bussolengo, costituita per rogito notaio Cazzola Giulio in data 17 aprile 1970, rep. n. 19070, registro società n. 6446 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1244/11623.

Verona, 4 dicembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8483

DECRETO 4 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Grafica, in Verona.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia La Grafica, con sede in Verona, Lgd. Capuleti, 1, costituita per rogito notaio dott. A. Benini in data 19 novembre 1957, rep. n. 4398, registro società n. 4070 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 192/59612.

Verona, 4 dicembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8484

DECRETO 4 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia C.E.L.E., in S. Giovanni Lupatoto.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia C.E.L.E., con sede in S. Giovanni Lupatoto, via G. Ferraris, 8, costituita per rogito notaio Tomezzoli Riccardo in data 5 maggio 1950, rep. n. 6333, registro società n. 3032 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 879/30674.

Verona, 4 dicembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8485

DECRETO 4 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Adige Franco, in Verona.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria èseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Adige Franco, con sede in Verona, via Pietro Maroncelli, 12, costituita per rogito notaio Alberto Androvetto in data 30 dicembre 1991, rep. n. 32000, registro società n. 33928 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2750/257832.

Verona, 4 dicembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8486

DECRETO 6 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) Società cooperativa edilizia Pietralunga a r.l., con sede in Pietralunga, costituita con rogito notaio Pecchioli Leonardo in data 20 luglio 1978, repertorio n. 175878, registro società n. 7142 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 1408/161566/4;

2) Societa cooperativa Edil Umbria 78 Prima, con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Clericò Luciano indata 15 maggio 1979, repertorio n. 8811, registro società n. 7757 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 1518/169219/4;

3) Società cooperativa edilizia Humanitas, con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Tei Francesco in data 26 giugno 1990, repertorio n. 4280, registro società n. 1876 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 550/32182/4;

4) Società cooperativa Aurora, con sede in Perugia, costituita con rogito dott. Briganti Giuseppe in data 8 agosto 1950, repertorio n. 391/110, registro società n. 1885 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 91/51478/4.

Perugia, 6 dicembre 1996

Il direttore: VECCHI

96A8476

DECRETO 10 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa del Sogno» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa del Sogno» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Fiore in data 25 maggio 1973, repertorio n. 106158, registro società n. 3637, B.U.S.C. numero 1198/125361, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

Latina, 10 dicembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A8487

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 novembre 1996.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni per la ricezione delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto l'art. 3, comma 2, della predetta convenzione che prevede che l'importo dovuto per gli abbonamenti in vigore dal 1° gennaio di ogni anno siano stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996;

Decreta:

1. Per l'anno 1997 resta invariata la vigente misura del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1996
Registro n. 8 Poste, foglio n. 280

96A8516

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 dicembre 1996.

Proroga del termine per l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione per cessazione del contratto alla scadenza, nonché per l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto nonché di rilascio per finita locazione per le aree comprese nel comune di Venezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;

Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: «... Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza»;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Venezia con nota del 16 ottobre 1996, prot. n. 13525/MC/sz;

Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, già prorogato al 31 dicembre 1996 con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, già prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, per le aree comprese nel comune di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 371

96A8517

DECRETO 9 dicembre 1996.

Proroga del termine per l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché per l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto nonché di rilascio per finita locazione per le aree comprese nel comune di Chioggia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;

Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: «... Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza»;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Chioggia con nota prot. n. 37733 del 5 settembre 1996 e la relazione tecnica aggiuntiva del 12 novembre 1996;

Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, già prorogato al 31 dicembre 1996 con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, già prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, per le aree comprese nel comune di Chioggia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 372

96A8518

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1996.

Acquisto da parte del Tesoro della partecipazione posseduta dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI S.p.a.) nella Stet S.p.a. (Società finanziaria telefonica), ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico».

Visto, in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge suddetto, secondo cui il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente e che, in via provvisoria, il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni è individuato con i decreti del Ministro del tesoro previsti dal comma 1 dello stesso art. 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 1996, con la quale si stabilisce che è obiettivo primario del Governo il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella Stet S.p.a. - Società finanziaria telefonica, allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle stesse;

Considerato che il valore della partecipazione trasferita dovrà essere determinato da due consulenti, scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con l'IRI e che, in attesa dell'autonoma valutazione rimessa ai consulenti, occorre individuare, in via provvisoria, il valore minimo garantito del trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, sulla base dei valori di mercato;

Ritenuto che il valore minimo garantito della partecipazione trasferita possa essere congruamente determinato in misura pari alla media delle quotazioni ufficiali delle azioni ordinarie e di risparmio Stet nei trenta giorni antecedenti la data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero del tesoro acquisisce, entro il 31 dicembre 1996, la partecipazione azionaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. (di seguito indicata come IRI) nella Stet S.p.a. - Società finanziaria telefonica (di seguito indicata come Stet), pari a n. 2.349.420.791 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna e n. 13.477.353 azioni di risparmio del valore nominale di L. 1.000 cadauna.

Art. 2.

1. La girata dei titoli azionari avverrà entro il 31 dicembre 1996.

2. Il valore della partecipazione trasferita sarà determinato da due consulenti, scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con l'IRI entro il 31 gennaio 1997. La valutazione rimessa ai consulenti è riferita al momento della girata delle azioni ed è effettuata entro il 31 marzo 1997.

3. In attesa dell'autonoma valutazione rimessa ai consulenti, il valore minimo provvisorio della partecipazione, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, è fissato in L. 14.530.000.000.000. Si farà luogo a conguaglio in rapporto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione di cui al comma 2. Dall'importo dell'eventuale conguaglio sono detratti, fino a concorrenza, i costi sostenuti dal Tesoro per il trasferimento della partecipazione; se tali costi sono superiori al conguaglio da corrispondere, l'importo eccedente sarà sottratto dall'eventuale ulteriore conguaglio di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. Il Tesoro provvederà a corrispondere all'IRI gli importi derivanti dal trasferimento delle azioni di cui all'art. 1, definiti secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 2, quanto a lire 3.000 miliardi, entro il 31 dicembre 1996 e, quanto al rimanente importo, entro il 30 giugno 1997, mediante utilizzo del Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Qualora le disponibilità del Fondo alla data del 30 giugno 1997 non fossero sufficienti a coprire l'intera somma da corrispondere all'IRI, le somme ancora spettanti saranno erogate in relazione alle disponibilità via via formatesi nel Fondo stesso. Sugli importi corrisposti ai sensi del presente decreto successivamente al 31 dicembre 1996 sono dovuti gli interessi maturati dalla data di girata delle azioni fino al momento del pagamento, calcolati in base ai tassi di rendimento del Fondo nei periodi corrispondenti.

3. Ai fini del versamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, l'IRI comunica preventivamente al Tesoro le partite debitorie che prevede di estinguere con le somme stesse. L'IRI effettua i relativi pagamenti senza indugio, nei tempi tecnici strettamente necessari, dandone conferma al Tesoro a pagamento avvenuto.

Art. 4.

1. All'IRI sarà corrisposto l'eventuale maggior importo derivante dalla dismissione della partecipazione azionaria oggetto del trasferimento e dall'eventuale dismissione separata di rami aziendali del Gruppo Stet, rispetto al valore della partecipazione stessa determinato dai consulenti secondo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 3, ovvero rispetto al valore garantito di cui all'art. 2, comma 2, se maggiore. Dall'importo dell'eventuale conguaglio sono sottratti i costi, comunque non dedotti in precedenza, sostenuti dal Tesoro per il trasferimento della partecipazione azionaria, la riorganizzazione del Gruppo Stet, la dismissione della partecipazione azionaria trasferita e per l'eventuale dismissione separata di rami aziendali del Gruppo Stet.

Art. 5.

1. Tutti gli importi corrisposti all'IRI in attuazione del presente decreto sono destinati in via esclusiva, e sino a concorrenza dell'intero debito dell'IRI esistente all'atto della dismissione da parte del Tesoro della partecipazione trasferita ai sensi dell'art. 2, all'estinzione di un corrispondente importo di passività dell'IRI stesso per indebitamento finanziario verso terzi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di società per azioni e nell'esercizio dei poteri spettanti al Tesoro come azionista dell'IRI.

Art. 6.

1. Con successivi decreti potranno essere individuati, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, i rapporti attivi e passivi, posti in essere dall'IRI S.p.a. in relazione alla partecipazione trasferita, nei quali il Tesoro intende subentrare.

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8510

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1996 riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Invirase - Saquinavir.

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/026/001 INVIRASE - 200 mg - capsule - 270 capsule - via orale.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd., 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Regno Unito.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto UAC/C/N. 11/1996;

Vista la legge n. 135/1990 sul programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS;

Vista la nota della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti del 20 novembre 1996;

Decreta:

L'art. 2 è così sostituito: «La specialità medicinale Invirase - Saquinavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai casi di AIDS».

L'art. 3 è così modificato: la frase «..., derivanti da contrattazione con l'azienda interessata ...» è sostituita dalla frase «..., al netto dello sconto minimo del 50% previsto».

Roma, 25 novembre 1996

Il dirigente: DE ROSE

96A8475

DECRETO 28 novembre 1996.

Annullamento del decreto ministeriale 20 giugno 1996 concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996, con il quale è stato riconosciuto, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione sanitaria di «terapista della riabilitazione», il «Diplome de Gradué en Kinésithérapie» rilasciato al sig. Alfonso Palombo, nato a Napoli il 28 ottobre 1959, dall'Institut Supérieur pour les Carrières Auxiliaires de la Médecine (I.S.C.A.M.) di Bruxelles;

Vista la comunicazione ministeriale prot. 900.6/-48.89/CEE/5509 del 25 settembre 1996, con la quale, per il tramite del consolato d'Italia a Bruxelles, sono stati richiesti all'I.S.C.A.M. di Bruxelles elementi d'informazione in ordine all'effettivo conseguimento dei diplomi di «Kinésitherapie» da parte di alcuni cittadini comunitari tra cui il predetto Alfonso Palombo;

Vista la comunicazione dell'ufficio rapporti culturali del consolato d'Italia a Bruxelles in data 8 ottobre 1996, prot. n. 10671;

Vista la documentazione ad essa allegata;

Rilevato che, a quanto risulta dalle documentate informazioni acquisite dal consolato italiano presso il citato Istituto, il nominativo del sig. Alfonso Palombo non figura negli elenchi nella predetta disciplina;

Considerato che, nel caso di specie, essendo stata disconosciuta l'autenticità del diploma in questione dallo stesso Istituto legittimato a rilasciarlo, deve ritenersi, sino a prova contraria, che le attestazioni allegate dall'interessatoai fini del prescritto riconoscimento, siano dei falsi;

Ritenuto pertanto che sussistano nella fattispecie i presupposti per l'annullamento del citato decreto dirigenziale 20 giugno 1996;

Decreta:

Articolo unico

È annullato il decreto dirigenziale 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996, con il quale è stato riconosciuto, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione sanitaria di «terapista della riabilitazione» il «Diplome de Gradué en Kinésithérapie» rilasciato al sig. Alfonso Palombo, nato a Napoli il 28 ottobre 1959, dall'Institut Supérieur pour les Carrières Auxiliaires de la Médecine (I.S.C.A.M.) di Bruxelles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8515

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 novembre 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 18 luglio 1996 concernente corrispondenza tra esami previsti dai piani di studio dell'Accademia navale di Livorno ed esami previsti dai corsi di laurea in ingegneria navale e ingegneria delle telecomunicazioni ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 168.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 luglio 1996, n. 186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, pag. 5, con cui viene approvata la corrispondenza tra gli esami previsti dai piani di studio dell'Accademia navale di Livorno e gli esami previsti dai corsi di laurea in ingegneria navale e ingegneria delle telecomunicazioni ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 168;

Ritenuta la necessità di integrare il suddetto decreto per quanto riguarda l'art. 1 e l'art. 2 con le indicazioni di coloro che possono usufruire del riconoscimento degli studi;

Decreta:

Il decreto 18 luglio 1996, citato nelle premesse, è modificato come segue:

all'art. 1 all'ultimo capoverso, dopo la parola Livorno, va aggiunta la dizione «dagli ufficiali del genio navale»;

all'art. 2 all'ultimo capoverso, dopo la parola Livorno, va aggiunta la dizione «dagli ufficiali delle armi navali».

Roma, 25 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 218

96A8526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 1996.

Fusione e per incorporazione della SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., della Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni e della Veneta assicurazioni S.p.a. nella Winterthur assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione alla Winterthur assicufazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzioni;

Visto il provvedimento ISVAP in data 18 novembre 1996 con il quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a. (di seguito denominata SAPA S.p.a.) con sede in Milano, via Riva Villasanta n. 3;

Visti i decreti ministeriali in data 28 gennaio e 5 settembre 1994 di autorizzazione alla SAPA S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rispettivamente nei rami assistenza e altri danni ai beni, limitatamente ai rischi elettronica, car, guasti macchine e rischi di montaggio;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ora Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (successivamente denominata Schweiz assicurazione S.p.a.) con sede in Milano, via S. Vigilio n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1994 di autorizzazione alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ora Schweiz Assicurazione S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova, via Enrico degli Scrovegni;

Visti i decreti ministeriali in data 23 aprile e 15 luglio 1988 di autorizzazione alla Veneta assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rispettivamente nei rami malattia; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. auto, limitatamente alla responsabilità civile del vettore; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla responsabilità civile del vettore e nei rami corpi di veicoli aerei e merci trasportate;

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1994 di autorizzazione alla Veneta assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Viste le istanze presentate dalla società Winterthur assicurazioni S.p.a. in data 9 e 30 luglio 1996, con le quali è stata chiesta l'approvazione delle fusioni per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a., nonché l'approvazione delle modalità delle fusioni stesse e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Winterthur assicurazioni S.p.a., tenutesi in data 25 giugno e 22 luglio 1996 relativi alle deliberazioni delle fusioni per incorporazione rispettivamente della SAPA S.p.a. e Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci delle società incorporande SAPA S.p.a., Schweiz assicurazione S.p.a. e Veneta assicurazioni S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24 e 25 giugno e 17 luglio 1996, relativi alle deliberazioni delle fusioni per incorporazione delle società stesse nella Winterthur assicurazioni S.p.a.;

Considerato che i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato, con i decreti in data 19 luglio, 31 luglio e 16 settembre 1996, l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti le fusioni per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto delle fusioni, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che le operazioni di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le fusioni e le relative modalità per le incorporazioni in Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, delle società SAPA - Security and Property Assurance S.p.a. e Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano e Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Winterthur assicurazioni S.p.a.

Art. 3.

Le approvazioni rilasciate con il presente provvedimento sono subordinate alla redazione degli atti di fusione secondo le modalità di cui all'art. 2504 del codice civile entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8527

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 30 ottobre 1996 recante modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano relativamente ai corsi di laurea in ingegneria.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 266/AG del 30 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 20 novembre 1996 - supplemento ordinario n. 203;

Considerata l'omissione, per mero errore materiale, nella parte II, ordinamento didattico, titolo I, facoltà di ingegneria di Milano, capitolo I, corsi di laurea, art. 15, dell'inserimento nell'elenco dei corsi di laurea in ingegneria edile ed in ingegneria dei materiali, nella sede di Milano e nella sede distaccata di Lecco;

Decreta:

Il decreto rettorale di cui alle premesse è rettificato ai sensi dell'errata-corrige, riportata in corsivo, in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 1996

Il rettore: DE MAIO

ALLEGATO

PARTE II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo 1 - *Facoltà di ingegneria di Milano.*

Capitolo I

CORSI DI LAUREA

Art. 15. — Durata degli studi, corsi di laurea:

1) la facoltà di ingegneria di Milano è articolata in cinque anni e conferisce le seguenti lauree:

A) Nella sede di Milano:

nel settore civile:
in ingegneria civile;
in ingegneria edile;

nel settore industriale:
in ingegneria aerospaziale;
in ingegneria chimica;
in ingegneria elettrica;
in ingegneria dei materiali;
in ingegneria meccanica;
in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:
in ingegneria delle telecomunicazioni;
in ingegneria elettronica;
in ingegneria informatica;

intersettoriale:
in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
in ingegneria gestionale;
in ingegneria biomedica.

B) Nella sede distaccata di Lecco:

sono istituiti i primi due anni dei seguenti corsi di laurea in ingegneria presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

nel settore civile:
in ingegneria civile;
in ingegneria edile.

nel settore industriale:
in ingegneria aerospaziale;
in ingegneria chimica;
in ingegneria elettrica;
in ingegneria dei materiali;
in ingegneria meccanica;
in ingegneria nucleare.

96A8441

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1).

Art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Regime giuridico dei servizi di antitaccheggio.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Come è noto questo Ministero, con la circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, recante direttive di ordine generale in materia di vigilanza privata, ha provveduto a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico dei servizi di varia natura, comunemente designati con il termine «antitaccheggio», volti a salvaguardare i beni esposti alla pubblica fede all'interno di esercizi commerciali.

In particolare in quella occasione si è affermato che tali attività, sostanziandosi in una forma di sorveglianza sull'integrità dei beni, costituiscono una particolare modalità di espletamento della vigilanza privata e, pertanto, possono essere svolte soltanto da soggetti a ciò abilitati a mente dell'art. 134 del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza.

Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha innovato precedenti indirizzi formulati da questa amministrazione, la qualificazione giuridica del cosiddetto antitaccheggio e, conseguentemente, il cennato orientamento ministeriale è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle giurisdizioni amministrative (di ciò si è data ampia notizia con le circolari n. 559/C.21218.10089.D.A.49(37) del 22 novembre 1994 e n. 559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si sono orientate, prevalentemente, in senso diverso da quello sopradescritto.

Questa circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96 datata 24 luglio 1996, con cui il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha sospeso l'efficacia della circolare n. 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988, induce questo Ministero a riesaminare la questione al fine di stabilire, anche alla luce dei risultati ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza, quale sia il regime giuridico al quale vanno assoggettati i servizi in parola.

A tal fine giova preliminarmente osservare che i furti di beni esposti alla pubblica fede negli esercizi commerciali ed in particolare in quelli della grande distribuzione, rappresentano un aspetto di un fenomeno più ampio che nel linguaggio tecnico viene sovente definito con l'espressione «differenze inventariali».

Dalle notizie acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire dalle SS.LL., dalle missive qui indirizzate, nel tempo, da operatori del settore e da studi comparsi sulla stampa quotidiana, si può evincere che le «differenze inventariali» dei prodotti sono dovute, in misura diversa, sia a comportamenti dolosi (è appunto il caso dei furti) sia a fatti meramente accidentali (è il caso della rottura delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse contenute).

L'attività mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti categorie di servizi e cioè:

a) opera di consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'esercizio commerciale ed ad individuare le necessarie procedure di controllo;

b) opera di vigilanza sui beni;

c) raccolta di informazioni intorno alle cause di varia natura che determinano gli ammanchi di merci.

Orbene, non sembra dubbio che i servizi sub *a)*, attinendo esclusivamente alla ricerca del migliore assetto aziendale, non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie autorizzatorie contemplate dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza; a ben diverse considerazioni si deve, invece, giungere relativamente alle altre tipologie di servizi sopra indicati.

Tali attività rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della vigilanza e dell'investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Pertanto, a parziale modifica di quanto affermato sul punto nella circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, si ritiene che l'antitaccheggio, *a seconda delle concrete modalità con cui viene disimpegnato, possa essere espletato sia da istituti di investigazione sia da istituti di vigilanza privata.*

In tal senso è, peraltro, possibile rinvenire diverse pronunce giurisprudenziali (si vedano in particolare le sentenze preture Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e TAR Puglia (Lecce), sezione I, 1° aprile 1995, n. 206).

Ciò posto, occorre a questo punto chiarire quali operazioni di antitaccheggio possano essere disimpegnate dall'una o dall'altra categoria di soggetti abilitati ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

A tal proposito, si rappresenta che l'investigazione e la vigilanza hanno una propria distinta oggettività: la prima, infatti, consiste nella raccolta di elementi informativi intorno a fatti o circostanze verificatisi che rivestono interesse per il soggetto committente; la seconda, invece, consiste in una sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a respingere, in situazioni di flagranza, eventuali aggressioni ed offese.

Tenendo presente questa distinzione, è possibile definire il rispettivo ambito di azione degli istituti di investigazione e di vigilanza.

Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di antitaccheggio che consistano nella raccolta di informazioni e di indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio commerciale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare i reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché gli eventuali rimedi. Nello svolgimento di tali operazioni gli istituti di investigazione potranno utilizzare all'interno della struttura commerciale propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano stati comunicati preventivamente al prefetto ai sensi dell'art. 259 del regio decreto n. 635/1940.

Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti gli atti che si risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o atti di danneggiamento. Tale attività potrà essere disimpegnata da guardie giurate dipendenti dall'istituto di vigilanza che indossino la divisa regolarmente approvata ai sensi del combinato disposto degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635/1940.

I signori prefetti vorranno, pertanto esaminare le istanze loro rivolte, tendenti ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza a svolgere i servizi di antitaccheggio alla luce delle indicazioni sopradescritte specificando, nella licenza, a seconda dei casi, quali operazioni possano essere svolte.

I signori questori vorranno, per parte loro, disporre accurati controlli affinché gli istituti di vigilanza e di investigazione non mettano in essere atti che travalichino i rispettivi limiti di azione, adottando eventualmente tutti i necessari provvedimenti.

Poiché l'utenza dei servizi di antitaccheggio è costituita, in via principale, da esercizi commerciali si pregano i signori prefetti di voler dare comunicazione della presente circolare alle locali camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, affinché ne rendano edotte le categorie interessate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

p. *Il Ministro:* MASONE

96A8503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 novembre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Ann-Marie Elisabetta Kjellander vice console onorario del Regno di Svezia ad Anacapri.

96A8504

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 8 novembre 1978 all'impresa Chimital, con sede in Bomporto, via Zoccolo, 2, (Modena), del prodotto fitosanitario Adesil-B, registrato al n. 2949.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 21 febbraio 1978 all'impresa Dreyfus - Gentili, con sede in Milano, corso Venezia, 54, del prodotto fitosanitario Zitan - 85, registrato al n. 2759

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 19 luglio 1984 all'impresa Cyanamid - Italia, con sede in Catania - Z.I.V. F. Gorgone, del prodotto fitosanitario Fosthietan - Cyanamid Acconem - 5 G, registrato al n. 6013.

96A8533

Revoche di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del 2 dicembre 1996 sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Sariaf S p a , con sede in Faenza (Ravenna), via S. Silvestro, 1:

1) Asar - reg n. 0711 decreto ministeriale 9 maggio 1972;

2) Gel ramato - reg. n. 3710 decreto ministeriale 2 luglio 1980;

3) Tiozir - reg n. 4210 decreto ministeriale 5 marzo 1981;

4) Ditiram - reg. n. 4551 decreto ministeriale 18 novembre 1981;

5) Enoditam - reg. n. 3363 decreto ministeriale 26 ottobre 1979,

6) Fitozir azzurro - reg n. 0775 decreto ministeriale 18 aprile 1972;

7) Tiozir azzurro - reg n. 3965 decreto ministeriale 16 ottobre 1980;

8) Granosar PB - reg n 5328 decreto ministeriale 26 aprile 1983;

9) Bariocano - reg. n. 3055 decreto ministeriale 6 aprile 1979;

10) Idrosolfo - reg. n. 3825 decreto ministeriale 11 settembre 1980;

11) Mcpa-Sariaf - reg. n. 3277 decreto ministeriale 14 gennaio 1980;

12) Micropolvere Tiozin - reg n. 4223 decreto ministeriale 17 febbraio 1981;

13) Tabam 90 - reg. n. 4588 decreto ministeriale 28 dicembre 1981;

14) Tiovent - reg. n. 5974 decreto ministeriale 19 luglio 1984;

15) Tiosar - reg. n. 5950 decreto ministeriale 21 giugno 1984;

16) Tensiosar - reg. n. 0819 decreto ministeriale 29 febbraio 1972;

17) Solfocol - reg n 2857 decreto ministeriale 9 giugno 1978;

18) Tiosarina - reg. n. 2474 decreto ministeriale 15 febbraio 1977;

19) Lumak - reg. n. 2279 decreto ministeriale 5 luglio 1976;

20) Lumacrusk - reg. n. 2280 decreto ministeriale 5 luglio 1976;

21) Lumatox - reg. n. 2294 decreto ministeriale 9 luglio 1976;

22) Manfosar - reg. n. 1526 decreti ministeriali 7 marzo 1974 e 22 giugno 1988;

23) Granosar polvere secca - reg n 5348 decreto ministeriale 11 maggio 1983;

24) Esasar - reg. n. 4255 decreto ministeriale 20 marzo 1981;

25) Es 70 - reg. n. 7592 decreto ministeriale 7 ottobre 1988;

26) Disolfo - reg. n. 4195 decreto ministeriale 17 febbraio 1981;

27) Diuclor - reg n. 2257 decreto ministeriale 5 luglio 1976;

28) Citrosol - reg. n. 3461 decreto ministeriale 14 marzo 1980;

29) Cicatrizzante - reg. n 2887 decreto ministeriale 5 agosto 1978;

30) Cz 6 - reg. n. 0364 decreti ministeriali 16 settembre 1971 e 22 giugno 1988;

31) Cleosar - reg. n 0163 decreto ministeriale 15 giugno 1971;

32) Brandol 2 P - reg. n 4623 decreti ministeriali 23 gennaio 1982 e 10 aprile 1985,

33) Brandosar - reg. n. 6110 decreto ministeriale 19 ottobre 1984;

34) Albos - reg. n. 2375 decreto ministeriale 13 dicembre 1976;

35) A 99 - reg. n. 2085 decreto ministeriale 2 gennaio 1976.

96A8534

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta del sig. Maffi Alberto e consistente nella somma di lire trecentosessantacinquemilioni

96A8506

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1529,02
ECU	1895,07
Marco tedesco	984,88
Franco francese	291,57
Lira sterlina	2557,74
Fiorino olandese	877,54
Franco belga	47,786
Peseta spagnola	11,699
Corona danese	257,50
Lira irlandese	2545,97
Dracma greca	6,217
Escudo portoghese	9,759
Dollaro canadese	1119,75
Yen giapponese	13,454
Franco svizzero	1151,72
Scellino austriaco	139,94
Corona norvegese	236,47
Corona svedese	223,46
Marco finlandese	330,28
Dollaro australiano	1211,14

96A8577

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400